Cassazione Civile – sez 1^ civ. – n. 28874 del 30-12-2005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra *** chiese al Tribunale di Cuneo, con ricorso depositato il 19 settembre 2001, lacondanna di *** , suo ex marito (la cessazione civile degli effetti civili del loro matrimonio concordatario era stata pronunciata dal medesimo Tribunale con sentenza del 4 dicembre 1975), al pagamento della quota spettantele, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), sull'indennità percepita dal convenuto a seguito della cessazione del rapporto di agenzia intrattenuto per quarant'anni, anche in costanza di matrimonio, con la Vittoria Assicurazioni
Resistette il convenuto e il Tribunale rigettò la domanda, osservando che il diritto alla quota invocato dall'attrice si riferisce al solo trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori subordinati.
Propose reclamo la soccombente, obbiettando che il trattamento di fine rapporto di agenzia percepito dall'ex marito era equiparabile al trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, trattandosi ugualmente di retribuzione differita.
Resistette nuovamente il *** , sostenendo che la sua era un'attività imprenditoriale e che le indennità da lui percepite non erano parificabili al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, ma avevano natura di indennizzo per l'avviamento commerciale procurato all'agenzia, e dunque erano escluse dall'applicazione dall'art. 12 bis citato; in subordine chiese il determinarsi in misura inferiore a quanto preteso da controparte (e in particolare che la percentuale fosse calcolata unicamente sulla parte dell'indennità determinata in base alle provvigioni).
La Corte di appello di Torino, con decreto depositato il 29 maggio 2002, respinse il reclamo osservando che l'invocato art. 12 bis si riferisce, come si ricava dalla sua chiara formulazione, alla sola indennità di cui all'art. 2120 spettante al prestatore di lavoro subordinato, e non alle indennità spettanti all'agente in relazione alla cessazione del (diverso) rapporto dì agenzia; che, inoltre, la differente disciplina delle due ipotesi si giustifica proprio in relazione all'appartenenza degli interessati a diverse categorie professionali, onde manifestamente infondata era la questione di legittimità costituzionale pure sollevata dalla reclamante.
Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione, con due motivi, la ***.
Resiste il sig. *** con controricorso illustrato anche da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli arti12 bis legge n. 898-1970, 1751, 1742 e 2751 bis del c.c. e 12 delle "preleggi" la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso il suo diritto alla quota dell'indennità percepita dall'ex marito.
Sostiene che non vi è ragione di sottrarre l'indennità di risoluzione del rapporto degli agenti di assicurazione all'applicazione dell'art. 12 bis cit., il quale non si riferisce al solo trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, ma comprende certamente anche le indennità riconosciute agli agenti dall'art. 1751 c.c., in considerazione della medesima natura della retribuzione differita. Del resto l'art. 2751 bis, nn. 1 e 3, c.c. tutela in modo analogo sia il trattamento, di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c. che l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., riconoscendo ad entrambi il privilegio generale mobiliare.
Il controricorrente obbietta - aderendo alle argomentazioni dei giudici di merito - che il richiamato art. 12 bis 1. 898/1970 si riferisce al solo trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2120 c.c., il quale soltanto è proporzionato alla durata del rapporto e all'entità della retribuzione; mentre, invece, l'agente di assicurazione non è legato al preponente da un rapporto di lavoro subordinato, bensì da un rapporto di agenzia e, d'altra parte, l'indennità di cessazione mandato prevista dall'Accordo nazionale agenti del 28 luglio 1994 (artt.24 e 33) percepita da esso controricorrente è detrminata in base a parametri (incremento del monte premi, incassi, provvigioni) diversi da quelli valevoli per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
Aggiunge che la ratio della norma in questione consiste nel far godere l'ex coniuge della "retribuzione differita" spettante all'altro ex coniuge. Ma l'agente di assicurazione è un lavoratore

autonomo con le prerogative ed i doveri di un imprenditore e la provvigione a lui spettante è cosa diversa dalla retribuzione del lavoratore dipendente, essendo parametrata al risultato dell'attività svolta, piuttosto che all'attività in sé.
Alla stessa maniera, mentre il trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spetta al lavoratore subordinato in ogni caso, l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. compete, invece, all'agente soltanto in presenza di determinate condizioni - in particolare l'aumento della clientela o comunque del volume di affari, con vantaggio per il preponente - ed è, dunque, anch'essa commisurata al risultato dell'attività. L'indennità di fine rapporto dell'agente, insomma, non ha natura di retribuzione differita. ma si tratta sostanzialmente di un avviamento.
Il motivo di ricorso è fondato.
Va anzitutto osservato, sul piano letterale, che l'art. 12 bis della legge n. 898/1970, nel riconoscere all'ex coniuge (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) una quota dell'"indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro", pari al "quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non menziona il solo trattamento di fine rapportodisciplinato dall'art. 2120 c.c. (sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297) per i lavoratori subordinati privati; e neppure menziona esplicitamente il rapporto di lavoro subordinato, ma usa una locuzione più generica ("rapporto di lavoro"), che ben si attaglia anche ai rapporti di lavoro "parasubordinato", quale, appunto, quello di agenzia.
Inoltre la ratio della disposizione è comunemente individuata (cfr., da ult., Cass. 19309/2003, in motivaz.) nel fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro del matrimonio, così soddisfacendo esigenze non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell'assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24 gennaio 1991, n. 23, la quale giustamente richiama il sottostante quadro socio-economico, ossia la "particolare condizione della donna, che deve assumere su di se oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico", con conseguente "pregiudizio [...] rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale": dal che deriva l'esigenza di "una più appropriata considerazione dei vantaggi e delle utilità economiche che l'altro coniuge trae dall'impegno e dalle energie profuse dalla donna nella famiglia").
In base a siffatte premesse, non v'è ragione per escludere dall'ambito di applicazione della disposizione in esame le indennità - di cui qui si discute - spettanti all'agente di assicurazione, alla cessazione del rapporto di agenzia, ai sensi degli artt. 24 ss. del menzionato Accordo del 28 luglio 1994.
Non è di ostacolo a tale conclusione il fatto che le predette indennità siano parametrate all'incremento del monte premi, prevalga non il carattere di retribuzione differita, bensì quello di indennizzo per l'incremento arrecato all'avviamento commerciale dell'agenzia (v. in proposito, da ult., Cass. 9386/2001); o che l'art. 1751 c.c. preveda il riconoscimento non automatico dell'indennità, bensì solo a determinate condizioni (l'aumento della clientela o comunque del volume di affari con vantaggi per il proponente).
Tali aspetti, invero, nulla tolgono alla fondamentale considerazione, strettamente attinente alla ratio legis, che quelle indennità rappresentano comunque la liquidazione di un'entità economica prodotta nel corso del rapporto dal coniuge-agente, con il suo lavoro, giovandosi anche, per il periodo di durata del matrimonio, dell'apporto indiretto dell'altro coniuge.
Il controricorrente richiama, a sostegno della tesi opposta, passi di alcuni precedenti di questa Corte, in cui si fa leva sulla natura dell'indennità di fine rapporto contemplata dall'art. 12 bis cit. quale "retribuzione differita", determinata "in proporzione alla durata del rapporto medesimo ed all'entità della retribuzione" (Case n 3294/1997), ci esclude che la disposizione in esame possa estendersi ad istituti (…) aventi origine in regimi professionali di natura privata rispetto ai quali non è possibile individuare una retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato" (Cass. n. 5720/2003); si legge che la nozione di indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 12 bis cit. non comprenderebbe "le indennità che costituiscono forme di pagamento differito di una parte

del proprio reddito non di lavoro subordinato (quali le somme dovute agli agenti per la risoluzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 1751 c.c., prevalendo, in tale ipotesi, l'elemento non già retributivo, bensì quello a carattere compensativo risarcitorio per la perdita o la diminuzione della propria attività di lavoro autonomo" (Cass. n. 19309/2003, cit).
A ciò va replicato, anzitutto, che il precedente citato da ultimo in realtà non afferma l'esclusione dell'indennità ex art. 1751 c.c. dall'ambito di applicazione dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970 (né avrebbe avuto ragione di farlo, avendo riguardo a fattispecie del tutto diversa, quale l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel - e poi dall'Inpdap - ai dipendenti degli enti locali), ma semplicemente, nel ricostruire in generale l'istituto, riporta il parere della dottrina (peraltro non unanime) sul punto
Quanto, poi alle riferite affermazioni dei primi due precedenti (i quali non attengono comunque alla fattispecie dell'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia), va osservato che ad avviso di questo collegio, invece, per quanto sin qui si è spiegato, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12 bis, cit., non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto il correlarsi dell'attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri. presupposti stabiliti dalla legge) all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell'ex coniuge (che si è giovato del contributo indi-retto dell'altro coniuge).
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo, con cui la ricorrente solleva, per l'eventualità che l'art. 12 bis della legge n. 898/1970 sia interpretato in senso opposto, eccezione di illegittimità costituzionale della norma per ingiustificata disparità di trattamento tra l'ex coniuge di lavoratore subordinato e l'ex coniuge dell'agente di assicurazione.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata - con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà di diritto secondo cui rientrano nella previsione dell'art. 12 bis della legge 898 del 1970 anche le indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, di cui agli arti.. 24 e ss. dell'Accordo nazionale agenti di assicurazione del 28 luglio 1994, parametrate all'incremento del monte premi, agli incassi e alle provvigioni.
Ii giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo dì ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 13 luglio 2005.

LIERE

IL CANCELLIERE